SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1470-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FORMA)

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Commercio con l'Estero

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto si giustifica, per notevole parte, con la necessità di non interrompere l'*iter* di provvedimenti rivolti a porre un rimedio urgente alle carenze del nostro commercio con l'estero e alla perdita di concorrenzialità che si va manifestando sui mercati.

I provvedimenti che propone sono — per vero — complementari tra loro e sono rivolti a dare una consistenza indispensabile alle nostre iniziative di mantenimento, di penetrazione e di stimolo adeguando i corrispondenti interventi dell'ICE e degli Istituti finanziari ed assicurativi che concorrono nella loro attuazione.

Esso vuole creare una priorità soggettiva per l'accesso al credito ed ai contributi da parte delle aziende esportatrici, ferme restando le priorità oggettive previste dalle disposizioni vigenti; vuole anche dare un particolare appoggio alla penetrazione nei Paesi non comunitari, così da far coincidere un allargamente del mercato con una maggiore differenziazione geografica.

Per raggiungere questo scopo ricerca i fondi necessari con un aumento delle previsioni di bilancio relative ai programmi promozionali, cosa del resto già richiesta in occasione della discussione sul bilancio; ricerca altresì una più snella e razionale (sono parole tratte dalla relazione ministeriale) organizzazione dei rapporti Ministero-ICE nelle procedure di spesa e nelle relazioni con gli organi di coordinamento.

La Commissione ha concordato sulle linee proposte e sulla necessità di riorganizzazione degli strumenti e delle procedure.

Peraltro gran parte dei commissari ha mosso osservazioni circa l'opportunità di approfondire e risolvere con un diverso strumento le discrasie organiche e procedurali lamentate da tempo ed acuite dalla crisi in atto.

Si è pertanto ritenuto di proporre l'approvazione dei provvedimenti urgenti contenuti nel decreto-legge n. 251 per quella parte che, senza importanti mutamenti organici o istituzionali, si pone come rimedio a carenze pressanti attuando e perfezionando proposte già emerse in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio.

Si preferirebbe invece che una immediata e rapida iniziativa legislativa attuasse al più presto le necessarie innovazioni di strutture, competenze, rapporti fra organi e strumenti che concorrono in questa materia e modificasse altresì controlli che — accentrati e pesanti — ben si adeguavano alla situazione di tempi meno convulsi, ma si manifestano ritardanti e talvolta ineseguibili nella attuale congiuntura.

Pertanto senza respingere aprioristicamente le proposte contenute nel decreto che esaminiamo, la Commissione propone che sia rinviata ad un rapido, normale intervento legislativo la parte di normativa qui proposta al fine di introdurre nuovi metodi di contribuzione e di ricercare una maggiore funzionalità nei rapporti di istituto e nei controlli.

Essa si è anche espressa alla unanimità sull'urgenza di una organica legislazione in questo senso, che riassume altresì, rendendole più semplici ed accessibili alla conoscenza degli operatori, le norme regolatrici della promozione commerciale all'estero.

Viene invece richiesto di mantenere in questa sede e di convertire la parte del decreto che attua un indispensabile apporto finanziario alla attività del Ministero, dell'ICE e degli Istituti preposti al finanziamento delle iniziative di penetrazione e di promozione, estendendo anche questo finanziamento a taluni comparti merceologici ed a talune forme di intervento prima non contemplati senza, per questo, introdurre nell'ordinamento modificazioni sostanziali che meritano un approfondimento più meditato.

Con la soppressione dell'articolo 1 si vuole mantenere, per il momento, un sistema d'intervento che potrà essere mutato — al-

meno parzialmente — in parallelo con l'adeguamento degli strumenti, ma che tuttavia si ritiene capace di sovvenire alle attuali e più pressanti necessità.

Di conseguenza l'articolo 2 del decreto, opportunamente modificato, crea presso il Mediocredito Centrale, con procedure sulle quali si sono espressi favorevolmente gli organi del Tesoro e degli Istituti, un fondo rotativo per il finanziamento a tasso agevolato di imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, a fronte dei programmi di penetrazione previsti dall'articolo 15 lettera *n*) della legge 24 maggio 1977, numero 227.

Le norme per l'amministrazione di questo fondo sembrano consentire elasticità e rapidità di gestione adeguate. Esse consentono altresì l'estensione delle provvidenze al settore alberghiero e turistico.

Conseguentemente al rinvio dell'adozione di sistemi di intervento non tradizionali viene proposta la soppressione delle norme collegate alla applicazione di questi sistemi.

Il decreto all'articolo 10 comporta un cauto apporto in capitale ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, nel rispetto delle competenze regionali e delle norme comunitarie, nello spirito di leggi recentemente introdotte e rivolte a favorire la formazione di una volontà associativa per vero assai scarsa nel nostro paese.

La Commissione ritiene utile mantenere questa disposizione proponendone qualche perfezionamento tecnico.

Infine sono urgenti e indispensabili, come notato — del resto — in occasione dell'esame del bilancio dello Stato, gli apporti che l'articolo 14 realizza mediante l'adeguamento degli stanziamenti di cui ai capitoli 1602-1604-1606-1607-1608-1610-1611 e con quelli al fondo contributi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1975, n. 745.

La Commissione è unanime nel riconoscere l'opportunità e l'adeguatezza di questa parte del decreto che ci è sottoposto per la conversione.

Essa preferirebbe invece che fossero rinviate alla normale procedura legislativa le modificazioni alla struttura del bilancio del Ministero del commercio con l'estero ed agli adempimenti considerati dagli articoli da 15 a 19 compreso e 21, mentre raccomanda come necessario per fronteggiare situazioni ed impegni inderogabili l'adeguamento, previsto in 2.290 miliardi dall'articolo 22, del fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito.

La Commissione propone infine un emendamento aggiuntivo rivolto ad estendere la facoltà del Mediocredito centrale in ordine a crediti concessi a Stati o Banche centrali estere o ad Enti o imprese di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, articolo 15, lettera *g*).

Da ultimo si precisa che, in seguito alle modificazioni proposte, l'impegno per l'esercizio corrente si riduce da 125 miliardi, come previsto all'articolo 27, a lire 110 miliardi.

FORMA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, a maggioranza, parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d'urgenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

9 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole; raccomanda altresì lo stralcio delle norme relative all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, che non ritiene attinenti al provvedimento in esame.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è soppresso;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983. »;

gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« *Art. 7.* — In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. »;

all'articolo 8, l'ultimo comma è soppresso;

l'articolo 9 è soppresso;

all'articolo 10:

nel primo comma, le parole: « e con la partecipazione » sono sostituite con le seguenti: « anche con la partecipazione »;

il penultimo comma è sostituito con il seguente:

« I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982. »;

l'ultimo comma è soppresso;

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« *Art. 11.* — L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

È autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sosttenuti ai sensi del presente articolo. »;

gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;

all'articolo 20:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza. »;

il secondo comma è soppresso;

l'articolo 21 è soppresso;

all'articolo 22 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera *g*), nonchè dell'articolo 27, terzo comma,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.

L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso. »;

l'articolo 23 è soppresso;

all'articolo 27 le parole: « 125 miliardi » sono sostituite con le seguenti: « 110 miliardi ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 30 maggio 1981.*

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il sostegno delle esportazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 30 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1981, ferme restando le priorità previste dalle singole vigenti disposizioni di legge.

Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Soppresso.

Art. 2.

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonchè la priorità in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione dell'azienda, ai settori ed alle aree geografiche.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del presente decreto le imprese, anche in forma associata, devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio estero programmi promozionali organici coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71.

I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare analiticamente:

a) le attività di esportazione che si intendono sviluppare;

b) i paesi o le aree geografiche interessate;

c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i relativi tempi di attuazione;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Art. 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

d) l'ammontare delle spese preventivate per ogni anno relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare;

e) le previsioni di incremento delle esportazioni in valore e quantità, nonchè la prevista percentuale di incremento del rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale;

f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e per il recupero delle spese di cui alla lettera *d*).

Art. 4.

Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto nazionale per il commercio estero formulerà motivate proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla concessione del contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta.

Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede con decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 5.

Il comitato di cui all'articolo 4, secondo comma, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero ed è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente superiore in servizio presso la medesima Direzione;

c) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri.

Il comitato è integrato da due esperti designati, in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *b*), del presente decreto.

Art. 6.

Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio con l'estero fissa l'entità del contributo tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma comporta per

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

la gestione aziendale e delle potenzialità di incremento delle esportazioni della stessa impresa.

L'ammontare annuo del contributo non può essere superiore al 60 per cento delle spese del programma riferibili allo stesso anno per le piccole e medie imprese e al 40 per cento per le altre.

In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato alla erogazione del contributo in via anticipata per il 50 per cento del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Art. 7.

Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'articolo 6 sono tenute a riversare al fondo di cui all'articolo 2, sino a concorrenza delle erogazioni, il 2 per cento dei maggiori introiti valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel quinquennio successivo. Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo su nuovi progetti.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale, è limitata a quelle che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

Nel caso che più imprese presentino programmi della stessa natura per il medesimo settore nella stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio estero svolgerà ogni opportuno intervento per associare le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 7.

Soppresso.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

unificazione delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino come le più idonee a rappresentare la produzione italiana all'estero.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonchè le procedure di controllo della realizzazione dei programmi, delle relative spese e di accertamento degli introiti valutari di cui al primo comma del precedente articolo 7.

Art. 10.

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto ad essi riservata.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 9.

Soppresso.

Art. 10.

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Identico.

Identico.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1981-1983, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di lire 50 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per l'attività svolta dall'Istituto stesso a sostegno dei programmi promozionali in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.

Art. 12.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a stipulare con le imprese di cui all'articolo 11 del presente decreto convenzioni, con finanziamenti a parziale carico del fondo di cui allo stesso articolo 11, per la predisposizione e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

La rispondenza del progetto al programma è accertata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'articolo 5 del presente decreto. Con lo stesso decreto è, altresì, fissata la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore ad un terzo, della spesa ammessa al finanziamento di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale per il commercio estero terrà conto esclusivamente delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 11.

L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

È autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13

All'onere conseguente al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 12 del presente decreto l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede mediante prelievo dal fondo di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

È autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al capitolo 1602, lire 400 milioni al capitolo 1604, lire 6.000 milioni al capitolo 1606, lire 100 milioni al capitolo 1607, lire 800 milioni al capitolo 1608, lire 6.000 milioni al capitolo 1610 e lire 11.600 milioni al capitolo 1611.

Art. 15.

A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1606 e 1610, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma precedente è trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica soluzione.

Art. 16.

A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti rispettivamente dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'articolo 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, sono unificati.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate alle singole iniziative.

Art. 17.

Con la stessa relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio estero riferirà altresì

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per le finalità di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto e all'articolo 1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esercitato, anche per la gestione dei fondi trasferibili dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 20.

Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio:

a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza;

b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessità per speciali esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di 10 unità, modificabile con le modalità di cui alla precedente lettera *a*).

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 18.

Soppresso.

Art. 19.

Soppresso.

Art. 20.

Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il trattamento economico e di missione degli esperti di cui al punto *b*) del comma precedente è determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vice presidente ».

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è sostituito dal seguente:

« È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 22.

Il fondo contributi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Soppresso.

Identico.

Art. 21.

Soppresso.

Art. 22.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Art. 23.

Limitatamente all'incremento previsto dall'articolo 22 del presente decreto, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, è riservata al finanziamento delle operazioni di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse con priorità le aziende agricole, le piccole e medie imprese che svolgano attività dirette alla produzione di beni e di servizi, nonchè i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato articolo 13, primo comma, lettera *d*), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 25.

Nell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera *g*), nonchè dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.

L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso.

Art. 23.

Soppresso.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

imprese nazionali, nonchè l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati ».

Art. 26.

Nell'articolo 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 27.

All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — MANCA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

All'onere di lire 110 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Identico.